



CITTÀ DI CARPI

Oggetto: Emergenza epidemiologica da COVID-2019 nel territorio del Comune di Carpi – Individuazione della superficie di via U. Da Carpi per il posizionamento degli esercenti alimentari operanti nel “Mercato ordinario di P.za Martiri del giovedì e Sabato”, nelle giornate del 24, 31 dicembre 2020 e 02 gennaio 2021, ai sensi di quanto prescritto dall’art. 1 comma 1 del DL 172 del 18 dicembre 2020

IL SINDACO

Richiamati:

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;
- il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;
- il decreto legge 8 aprile 2020, n. 23;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020;
- l’ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020;
- il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33;
- il decreto del Presidente del Consiglio del 17 maggio 2020;
- il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 luglio 2020;
- il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 settembre 2020;
- il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 ottobre 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020;
- il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020;
- l’ordinanza del Ministro della Salute del 10 novembre 2020;
- l’ordinanza del Ministro della Salute del 13 novembre 2020;
- l’ordinanza del Ministro della Salute del 19 novembre 2020;
- l’ordinanza del Ministro della Salute del 20 novembre 2020;
- il decreto-legge 23 novembre 2020, n. 154;
- l’ordinanza del Ministro della Salute del 24 novembre 2020;
- l’ordinanza del Ministro della Salute del 27 novembre 2020;
- il decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020;
- l’ordinanza del Ministro della Salute del 5 dicembre 2020;
- l’ordinanza del Ministro della Salute del 11 dicembre 2020;
- il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172;
- l’ordinanza del Ministro della Salute del 20 dicembre 2020;



CITTÀ DI CARPI

Visti i vari provvedimenti regionali che si sono succeduti in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19;

Visto l'allegato 1 del decreto del Presidente della Regione n. 82 del 17 maggio 2020, ossia Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS CoV-2, in relazione allo svolgimento in sicurezza degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa e del commercio su aree pubbliche in Emilia-Romagna ed in particolare quanto prescritto dalla sezione - C) Commercio al dettaglio su Aree Pubbliche;

Vista l'Ordinanza Sindacale prot. gen. n. 64278 del 13/11/2020, avente scadenza 31 gennaio 2021, "Emergenza epidemiologica da COVID-2019 nel territorio del Comune di Carpi – Adozione del Piano di regolamentazione della gestione dei "Mercati ordinari del Giovedì e del Sabato in P.za Martiri e via U. Da Carpi", in applicazione a quanto disposto con Decreto del Presidente della Regione n. 216 del 12/11/2020 e dalla sezione - C) Commercio al dettaglio su Aree Pubbliche - del Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS CoV-2, in relazione allo svolgimento in sicurezza degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa e del commercio su aree pubbliche in Emilia-Romagna (Allegato al Decreto del Presidente della Regione n. 82 del 17 maggio 2020)

Preso atto

- che l'art. 1 comma 1 del DL 172 del 18 dicembre 2020 stabilisce che "fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, nei giorni festivi e prefestivi compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 sull'intero territorio nazionale si applicano le misure di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020;
- che l'art. 3 comma 4 lett- b) del DPCM 3 dicembre 2020 "Ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto" prevede che "sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 23, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi di cui all'art. 1, comma 10, lettera ff). Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie";

Ritenuto necessario, considerato l'esiguo numero di esercenti alimentari operanti nel mercato ordinario di P.za Martiri del giovedì e Sabato, nelle giornate di giovedì 24 dicembre, giovedì 31 dicembre 2020 e sabato 02 gennaio 2021, al fine rendere maggiormente agevole il controllo sull'espletamento delle operazioni atte a favorire l'ottemperanza dei criteri e delle misure di sicurezza, in applicazione a quanto stabilito dal "Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS CoV-2, in relazione allo svolgimento



CITTÀ DI CARPI

in sicurezza degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa e del commercio su aree pubbliche in Emilia-Romagna ed in particolare quanto prescritto dalla sezione - C) Commercio al dettaglio su Aree Pubbliche”, e come da adozione del piano previsto dalla vigente Ordinanza Sindacale prot. gen. n. 64278 del 13/11/2020, procedere all’individuazione della superficie di via U. Da Carpi, attualmente già utilizzata per lo svolgimento del “Mercato settimanale alimentare nei giorni di Giovedì, Venerdì e Sabato in Via Ugo da Carpi”, per posizionare, secondo le modalità previste dalle vigenti norme in materia, anche gli esercenti la vendita di prodotti alimentari che occupano i posteggi del “Mercato del Giovedì e del Sabato in Piazza Martiri”;

Visto il Regolamento Comunale dei “ Mercati del Giovedì e del Sabato in Piazza Martiri” approvato con Delibera di C.C. n. 122 del 03.07.2003 ed in particolar modo l’art. 3 “Localizzazione, Configurazione e Articolazione” che disciplina che:

- il luogo di svolgimento dei mercati del giovedì e del sabato si svolgono presso la Piazza Martiri del capoluogo;
- il numero dei posteggi riservati a merceologia esclusiva alimentare è rispettivamente di n. 3 per il Mercato del giovedì e n. 2 per il mercato del sabato;

Visto l’atto del Sindaco n. 103/03 (prot. gen. n. 31349) del 27/02/2003 in materia di disciplina degli orari di svolgimento dei “ Mercati del Giovedì e del Sabato in Piazza Martiri”;

Vista

La Delibera di C.C. n. 222 del 26-9-2002 “Istituzione di un mercato settimanale alimentare nei giorni di Giovedì, Venerdì e Sabato in Via Ugo da Carpi” che disciplina che:

- il luogo di svolgimento del mercato è via U. Da Carpi, presso l’area antistante la Palestra Comunale;
- la cadenza settimanale da effettuarsi nei giorni di giovedì e sabato, a seguito di modifica intervenuta;
- n. 10 sono i posteggi individuati per la vendita di prodotti alimentari;

Visto il D.Lgs. 31 marzo 1998 N. 114, “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59”

Vista la Legge della Regione Emilia Romagna 25 giugno 1999 n. 12 “Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche in attuazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114;

Viste le disposizioni di attuazione contenute nella deliberazione della Giunta Regionale 26 luglio 1999 n. 1368, “Disposizioni per l’esercizio del commercio su aree pubbliche in attuazione della L.R. 25 giugno 1999, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l’art. 50 “Competenze del Sindaco e del Presidente della Provincia” comma 5 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;

Tutto ciò premesso, con la presente,



CITTÀ DI CARPI

ORDINA

1. nelle giornate di giovedì 24 dicembre, giovedì 31 dicembre 2020 e sabato 02 gennaio 2021, al fine rendere maggiormente agevole il controllo sull'espletamento delle operazioni atte a favorire l'ottemperanza dei criteri e delle misure di sicurezza anti Covid-19, d'individuare la superficie di via U. Da Carpi, attualmente già utilizzata per lo svolgimento del "Mercato settimanale alimentare nei giorni di Giovedì, Venerdì e Sabato in Via Ugo da Carpi", per posizionare, secondo le modalità previste dalle vigenti norme in materia, anche gli esercenti la vendita di prodotti alimentari che attualmente occupano i posteggi del "Mercato del Giovedì e del Sabato in Piazza Martiri";
2. di applicare il Piano di Regolamentazione della gestione del mercato ordinario del Giovedì e del Sabato di via U. Da Carpi adottato con Ordinanza Sindacale n. prot. gen. n. 64278 del 13/11/2020, avente scadenza 31 gennaio 2021;
3. che in caso d'inottemperanza alla presente Ordinanza, si procederà ai sensi dell'art. 4 "Sanzioni e Controlli" del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, con la comminazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 400 a € 1.000 e la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'attività da 5 a 30 giorni nel corso dell'esercizio attività d'impresa, ai sensi dell'articolo 2 comma 1 del DL 16 maggio n. 33;
4. che in caso di mancato rispetto dei protocolli e linee guida regionali o nazionali è prevista, ai sensi dell'art. 1 comma 15 del DL 16 maggio n. 33, la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza e comunque fino a 5 gg;
5. che qualora si renda necessario, al fine del contenimento del rischio di diffusione dell'epidemia da Covid-19, saranno attuate ulteriori misure più idonee ed efficaci, nel rispetto di quanto indicato dal prescritto protocollo regionale in materia;
6. di dare atto che il Responsabile del procedimento è la D.ssa Emanuela Pezzali in qualità di Responsabile del Servizio Commercio del Comune di Carpi;
7. di trasmettere copia del presente atto:
 - al Presidente della Commissione consiliare temporanea "Emergenza Covid-19";
 - al Corpo di Polizia locale dell'Unione Terre d'Argine;
 - ai Comandi delle forze dell'ordine competenti per territorio;
 - all'Ufficio Commercio del Comune di Carpi;
8. di dare informazione alla cittadinanza della presente ordinanza mediante affissione all'albo pretorio e pubblicazione sul sito internet per 15 giorni.



CITTÀ DI CARPI

RENDE NOTO

Che a norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 241/1990, avverso la presente ordinanza chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza, al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna;

In alternativa, nel termine di 120 giorni dell'avvenuta conoscenza, potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 6 del d.p.r. 24 novembre 1971, n. 1199.

Carpi, 23 dicembre 2020

Il Sindaco
Alberto Bellelli
(firmato digitalmente)